

Codice A1604A

D.D. 18 gennaio 2016, n. 11

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili denominati, rispettivamente, "G51" - codice univoco TO-P-06437 e "G52" - codice univoco TO-P-06436, ubicati nel Comune di La Cassa (TO).**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", d'intesa con il Comune di La Cassa (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 26 ottobre 2015, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 204/2015 del 26 ottobre 2015 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili denominati, rispettivamente, "G51" – codice univoco TO-P-06437 e "G52" – codice univoco TO-P-06436, ubicati nelle particelle catastali n. 208 e n. 179 del foglio di mappa n. 9 censito al C.T. del medesimo Comune di La Cassa.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (SMAT S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la SMAT S.p.A., con nota del 22 gennaio 2015, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

I due pozzi di cui sopra sono così completati:

- "G51" (TO-P-06437), profondo 150,00 metri, filtra tra -55,00 e -60,00 metri, tra -78,00 e -81,00 metri, tra -90,00 e -95,00 metri, tra -98,00 e -101,00 metri e tra -133,00 e -141,00 metri;
- "G52" (TO-P-06436), profondo 15,00 metri, filtra tra -75,00 e -80,00 metri, tra -89,00 e -98,00 metri, tra -123,00 e -127,00 metri e tra -139,00 e -144,00 metri.

Sono pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione di una portata pari a 16,00 l/s per il pozzo "G52" – codice univoco TO-P-06436 e a 15,00 l/s per il pozzo "G51" – codice univoco TO-P-06437 – portata prelevata contemporaneamente dai due pozzi – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per entrambi i pozzi;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, unica per entrambi i pozzi, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto ristrette dei due pozzi;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, unica per entrambi i pozzi, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto allargate dei due pozzi.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Tavola 4 – Comune di La Cassa – Provincia di Torino – Pozzo TO-P-06436 (G52) e Pozzo TO-P-06437 (G51) – Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia (D.Lgs. 152/2006 e D.P.G.R. 11/12/2006 n. 15/R) – scala 1:1.500", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia di cui sopra ricade totalmente nel territorio del Comune di La Cassa (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Autorità d'Ambito n. 3 con nota del 2 aprile 2015, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla proposta di definizione presentata.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Rivoli – con nota in data 21 aprile 2015, ha ritenuto accoglibile la proposta di definizione presentata sottolineando che esegue periodicamente i controlli analitici previsti dalla normativa vigente sia alle opere di captazione sia presso il concentrico afferente rilevando, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, con nota in data 19 maggio 2015, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni e ha evidenziato talune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- siano previsti ed adottati appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nella viabilità comunale;
- dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R;
- poiché i due pozzi rientrano nella fascia B di pertinenza fluviale del torrente *Ceronda* è necessario verificare che gli avanpozzi siano cautelativamente sopraelevati rispetto al piano-campagna al fine di evitare il rischio di danneggiamento delle opere in caso di allagamento dei terreni limitrofi. In ogni caso, considerato il potenziale rischio di allagamento dei pozzi, dovrà essere predisposto un protocollo per la gestione della sicurezza funzionale delle opere di captazione ed in particolare dovrà essere sviluppato un sistema di dispositivi elettromeccanici atti ad interrompere l'erogazione del prelievo in caso di eventi alluvionali con interessamento della camera di manovra dei due pozzi.

La ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà pertanto avvenire solo dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;

- poiché i due pozzi rientrano nel Parco regionale della Mandria e nel SIC "*La Mandria*", le eventuali modifiche alle infrastrutture ed ai manufatti e le indicazioni contenute nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia dovranno anche rispettare le indicazioni del Piano d'Area del Parco e le misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Tale proposta ha evidenziato una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 4) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con la determinazione n. 410-358869 del 27 luglio 2005 la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la S.M.A.T. S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque

sotterranee per uso potabile tramite i due pozzi “G51” – codice univoco TO-P-06437 e “G52” – codice univoco TO-P-06436, ubicati nel Comune di La Cassa (TO).

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45, in data 12 novembre 2015.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall’esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”.

Atteso che l’area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l’utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i due pozzi “G51” – codice univoco TO-P-06437 e “G52” – codice univoco TO-P-06436, ubicati nel Comune di La Cassa (TO), sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell’articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “*Torinese*”, in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell’area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull’aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell’ARPA e dell’ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale (*Via Mulino*) ricadente all’interno dell’area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della stessa area;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento;
- poiché i due pozzi rientrano nella fascia B di pertinenza fluviale del torrente *Ceronda*, si provveda alla verifica che gli avanpozzi siano cautelativamente sopraelevati rispetto al piano-campagna al fine di evitare il rischio di danneggiamento delle opere in caso di allagamento dei terreni limitrofi. In ogni caso, considerato il potenziale rischio di allagamento dei pozzi, dovrà essere predisposto un protocollo per la gestione della sicurezza funzionale delle opere di captazione ed in particolare dovrà essere sviluppato un sistema di dispositivi elettromeccanici atti ad interrompere l’erogazione del prelievo in caso di eventi alluvionali con interessamento della camera di manovra dei due pozzi.

La ripresa dell’erogazione dell’acqua a scopo potabile dovrà pertanto avvenire solo dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici da parte dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;

– l’eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell’area di salvaguardia.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell’Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino da quanti detengono i titoli d’uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull’area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 410-358869, in data 27 luglio 2005, con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la S.M.A.T. S.p.A. alla continuazione dell’esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i due pozzi “G51” – codice univoco TO-P-06437 e “G52” – codice univoco TO-P-06436, ubicati nel Comune di La Cassa (TO);

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Rivoli, in data 21 aprile 2015 – prot. n. 40961/Tit. 6.3.2;

vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, in data 19 maggio 2015 – prot. n. 40562;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*” n. 204/2015, in data 26 ottobre 2015, di approvazione e presa d’atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota, in data 26 ottobre 2015 – prot. n. 0003225, dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*”, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente  
*Determina*

a) L'area di salvaguardia dei due pozzi acquedottistici denominati, rispettivamente, “G51” – codice univoco TO-P-06437 e “G52” – codice univoco TO-P-06436, ubicati nel Comune di La Cassa (TO), è definita come risulta nell'elaborato “*Tavola 4 – Comune di La Cassa – Provincia di Torino – Pozzo TO-P-06436 (G52) e Pozzo TO-P-06437 (G51) – Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia (D.Lgs. 152/2006 e D.P.G.R. 11/12/2006 n. 15/R) – scala 1:1.500*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 16,00 l/s per il pozzo “G52” – codice univoco TO-P-06436 e a 15,00 l/s per il pozzo “G51” – codice univoco TO-P-06437 – portata prelevata contemporaneamente dagli stessi.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Inoltre, nella zona di rispetto sono vietati il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4, la gestione dei fertilizzanti nella zona di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili. L'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

d) Il Comune di La Cassa e la Città Metropolitana di Torino dovranno adottare tutti i necessari provvedimenti tecnici e amministrativi utili a salvaguardare il Torrente *Ceronda* ed il Rio *Gavas* che scorrono all'interno dell'area di salvaguardia nei pressi ed a monte delle captazioni, ed in particolare non rilasciare ulteriori autorizzazioni allo scarico di reflui civili ed industriali nei medesimi corsi d'acqua nei tratti interessati dalla stessa area.

e) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di La Cassa (TO) – S.M.A.T. S.p.A., come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (S.M.A.T. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale (*Via Mulino*) ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;

- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;

- poiché i due pozzi rientrano nella fascia B di pertinenza fluviale del torrente *Ceronda* è necessario verificare che gli avanpozzi siano cautelativamente sopraelevati rispetto al piano-campagna al fine di evitare il rischio di danneggiamento delle opere in caso di allagamento dei terreni limitrofi. In ogni caso, considerato il potenziale rischio di allagamento dei pozzi, dovrà essere predisposto un protocollo per la gestione della sicurezza funzionale delle opere di captazione ed in particolare dovrà essere sviluppato un sistema di dispositivi elettromeccanici atti ad interrompere l'erogazione del prelievo in caso di eventi alluvionali con interessamento della camera di manovra dei due pozzi.

La ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà pertanto avvenire solo dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

f) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di La Cassa – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all’Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell’ARPA.

g) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di La Cassa, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
Paolo Mancin